



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO SEZ.STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 67

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI MARCO Presidente
- LOCATELLI GIUSEPPE Relatore
- CALA' ROSARIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 662/14 depositato il 06/02/2014

- avverso la sentenza n. 150/2/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MANTOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA



controparte:

[Redacted]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N.T9T01400178/2012 IRPEF-ADD.REG. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N.T9T01400178/2012 IRPEF-ADD.COM. 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N.T9T01400178/2012 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N.T9T01400178/2012 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N.T9T01400178/2012 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400168/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400168/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400168/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400168/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400168/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400173/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400173/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400173/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400173/2012 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010400173/2012 IRAP 2008

SEZIONE

N° 67

REG.GENERALE

N° 662/14

UDIENZA DEL

08/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

3863/67/15

PRONUNCIATA IL:

- 8 GIU 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

14 SET 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione Enzo Orta

N.662/14

Svolgimento del processo

A seguito di verifica fiscale condotta nei confronti di [REDACTED] titolare di omonima ditta individuale esercente l'attività di intermediario nel commercio di materie prime agricole, la Guardia di Finanza di Mantova accertava che [REDACTED], pur risultando iscritto all'AIRE avendo trasferito la residenza in Svizzera a decorrere dal 21.11.2007, era da ritenersi fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art.2 comma 2 e 2 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate emetteva più avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali accertava le maggiori imposte dovute ai fini Irpef, Irap ed Iva, irrogando le corrispondenti sanzioni.

Contro gli avvisi di accertamento [REDACTED] proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Mantova che, previa riunione, con sentenza del 28.6.2013 li accoglieva compensando le spese.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate di Mantova propone appello per i seguenti motivi: arbitrarietà ed erronea interpretazione delle risultanze processuali con conseguente erronea interpretazione delle norme di legge ed omessa valutazione delle circostanze indicate dall'Ufficio a dimostrazione della effettiva residenza in Italia del ricorrente.

[REDACTED] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello: assume che le prestazioni mediche specialistiche sono di pronto soccorso; trascrive la deposizione resa nel processo penale dal maresciallo [REDACTED] della Guardia di Finanza; trascrive le spese di vita quotidiana sostenute in Svizzera; richiama tutti i motivi dedotti nel ricorso relativi a: 1) violazione del giusto processo e del contraddittorio preventivo a norma degli artt.24 e 111 Cost.; 2) l'art.2 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 ha riguardo alle sole imposte dirette e non è estensibile all'Iva per violazione del principio di territorialità di detta imposta; 3) violazione della convenzione italo-svizzera secondo cui gli utili di impresa prodotti in Svizzera devono essere tassati solo in quello Stato; 4) nullità della notificazione degli avvisi di accertamento in [REDACTED] mentre [REDACTED] è residente in [REDACTED] (Svizzera).

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

1. [REDACTED], commerciante di materie agricole nella provincia di Mantova, ha trasferito la propria residenza nella Confederazione Elvetica, compresa nell'elenco degli Stati aventi fiscalità privilegiata indicati nell'art.1 del d.m. 4.5.1999. Pertanto deve essere applicato l'art.2 comma 2 bis del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 secondo cui si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ed

emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sicché l'Amministrazione finanziaria è legittimata all'emissione dell'atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, non previsto, mentre incombe sul contribuente dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio dello Stato, trovando applicazione il principio dell'unicità del domicilio ex art. 43 cod. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 961 del 21/01/2015, Rv. 634470).

Nel caso in esame la presunzione di conservazione della residenza fiscale nel territorio nazionale, stabilita dall'art.2 comma 2 bis d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, è stata corroborata dall'esito della verifica fiscale con particolare riguardo a: accertamenti effettuati presso la Asl di [REDACTED] da cui è risultato che [REDACTED] negli anni 2007 e 2008, ha usufruito di prestazioni specialistiche non occasionali a carico del Servizio sanitario nazionale erogate presso l'ospedale di [REDACTED] presenza sino al 31.12.2009 di una casella presso l'Ufficio postale di [REDACTED] intestata a [REDACTED]; il ricorrente è proprietario di una unità immobiliare consistente (11 vani) ubicata in [REDACTED] ove la moglie ed i figli vivono ed hanno la residenza anagrafica; risulta inoltre comproprietario, unitamente alla moglie, di una unità immobiliare sita in [REDACTED] ed altra unità immobiliare sita nel Comune di [REDACTED]; di contro [REDACTED] è titolare in Svizzera di un semplice contratto di locazione avente ad oggetto un ufficio e due locali ad uso abitazione; l'avvenuto acquisto di un appartamento in [REDACTED] non è indicativo di un effettivo trasferimento della residenza in Svizzera, sia perché l'atto notarile di acquisto dell'immobile è stato stipulato in data 25.8.2010, successivamente agli anni di imposta oggetto di verifica, sia perché nella clausola 6 del contratto (prodotto nel giudizio di primo grado) è espressamente affermato che "l'oggetto della compravendita non rappresenta l'abitazione familiare"; al momento dell'accesso presso l'abitazione di [REDACTED] la Guardia di Finanza aveva verificato la presenza di [REDACTED] ed aveva rinvenuto un computer contenente documentazione inerente alla attività svolta; anche dopo il 23.4.2007, data in cui [REDACTED] ha formalizzato la propria cancellazione dall'Anagrafe dei residenti nel Comune di [REDACTED] le fatture emesse dalla ditta indicano quale contatto telefonico il numero della utenza fissa sita presso l'abitazione di [REDACTED]; la maggior parte del reddito è prodotta tramite rapporti commerciali con imprese italiane.

La somma delle circostanze indicate negli atti impositivi attribuisce un contenuto concreto alla presunzione legale, dimostrando che la sede principale degli affari ed interessi e delle relazioni personali di [REDACTED] si trova nel territorio nazionale, ove il ricorrente ha la famiglia, possiede l'immobile principale ove

vivono moglie e figli ed altri immobili secondari in località marina e montana, e dove svolge la gran parte dei propri affari commerciali. Gli elementi indicati dal ricorrente non sono idonei a superare la presunzione legale né ad inficiare la valenza probatoria delle circostanze di fatto emerse nel corso della verifica fiscale.

2. Con riguardo alle deduzioni contenute nell'atto di costituzione in appello, si osserva: l'accertata residenza fiscale di [REDACTED] nel territorio nazionale destituisce di fondamento le eccezioni relative alla violazione del principio di territorialità dell'Iva e della Convenzione italo-svizzera; l'eccezione di nullità della notificazione degli avvisi di accertamento non effettuata presso la residenza di [REDACTED], è infondata, atteso che la residenza effettiva è risultata essere quella di [REDACTED]; in ogni caso una ipotetica nullità della notificazione degli avvisi sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art.156 cod.proc.civ.


Alla soccombenza segue la condanna di [REDACTED] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di Mantova delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro duemilacinquecento.

p.q.m.

in riforma della sentenza appellata dalla Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate di Mantova delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro duemilacinquecento.

Brescia 8.6.2015.

Estensore
Giuseppe Locatelli



Presidente
Marco Montanari

